



MANUALE DI GESTIONE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE REFERENDARIA

A cura dell'Area delle Politiche Organizzative e delle Risorse della **CGIL**

il voto
è la
nostra
rivolta

*Con il referendum non lasci
che gli altri decidano per te*

LAVORO | SICUREZZA | DIGNITÀ | CITTADINANZA | DEMOCRAZIA

INDICE

PREMESSA	4
REFERENDUM ABROGATIVO E ITER PROCEDIMENTO REFERENDARIO	5
■ Il Referendum abrogativo.....	5
■ Il procedimento referendario.....	5
I QUESITI REFERENDARI E RELATIVA SPIEGAZIONE	6
■ Quesito 1: stop ai licenziamenti illegittimi.....	6
■ Quesito 2: piu' tutele per le lavoratrici/lavoratori delle piccole imprese.....	6
■ Quesito 3: riduzione del lavoro precario.....	7
■ Quesito 4: piu' sicurezza sul lavoro.....	7
■ Quesito sulla cittadinanza: piu' integrazione con la cittadinanza italiana.....	8
LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA	9
■ Propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva.....	10
■ Rimozione propaganda abusiva (art. 15, comma 3, legge n. 515/1993).....	10
■ Divieto di alcune forme di propaganda referendaria.....	10
■ Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.....	11
■ Provvedimento del garante della privacy.....	11
■ Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni.....	12
■ Riferimenti legislativi.....	12
LE AGEVOLAZIONI TARRIFFARIE DI VIAGGIO PER L'ELETTORE CHE SI RECA AL VOTO	13
■ Trasporto aereo.....	13
■ Trenitalia spa.....	14
■ Italo - nuovo trasporto viaggiatori spa.....	14
■ Trenord srl.....	15
■ Trasporto marittimo.....	15
■ Le autostrade.....	16

INFORMAZIONI SU ELETTRICI ED ELETTORI E SEZIONI	17
■ Alcuni dati: numero elettrici ed elettori del territorio nazionale ed estero (esempi).....	17
■ Elettrici ed elettori e sezioni elettorali.....	17
■ Nota operativa.....	19
■ Normativa di riferimento.....	19
 ELETTRICI ED ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI NELL'AIRE (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)	20
■ Elettrici ed elettori residenti all'estero che voteranno all'estero.....	20
■ Elettrici ed elettori residenti all'estero che scelgono di votare in italia.....	20
■ Elettrici ed elettori che si trovano temporaneamente all'estero.....	21
■ Elettrici ed elettori che si trovano in particolari condizioni (gravi infermità, ricoverati luoghi cura e detenuti).....	23
 RAPPRESENTANTI REFERENDUM PER IL SÌ	24
■ Designazione dei rappresentanti.....	24
■ Modalità presentazione designazione rappresentanti di lista.....	25
■ Facoltà dei rappresentanti.....	26
 DOMANDE PIÙ FREQUENTI	28
 CRONO-PROGRAMMA	33
 VOTO FUORI SEDE	34
 GLOSSARIO	35
 NUMERI E INDIRIZZI UTILI	39

PREMESSA

Il manuale che abbiamo predisposto raccoglie alcune informazioni in merito alla gestione della campagna referendaria che stiamo affrontando, toccando questioni che necessitano la massima accortezza e soprattutto la conoscenza di norme che ne stabiliscono campi d'azione, vincoli, divieti, tempi e altro ancora. È frutto di una sintesi di documenti, circolari pubblicati dal Ministero dell'Interno in merito ai referendum svoltosi nel 2022 (il 12 Giugno) e alle elezioni amministrative di Giugno 2024.

Questo lavoro sarà in continuo aggiornamento. Si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Una nota metodologica. Ogni capitolo è diviso in una prima parte normativa e una seconda parte più operativa, dove segnaliamo scadenze, domande/risposte, note di lavoro, crono-programma e alleghiamo del facsimile che abbiamo predisposto al fine di facilitare il lavoro di presentazione di alcune richieste da fare ai comuni (es. occupazione suolo pubblico, spazi propaganda elettorale, ecc..). Vi suggeriamo comunque di verificare se i comuni non utilizzino propri modelli.

Di seguito viene aggiunto il QR code dove poter scaricare tutto il materiale referendario prodotto.

**SCARICA IL FLAYER INFORMATIVO
REFERENDUM 2025**



**SCARICA IL KIT DI MATERIALI
REFERENDUM 2025**



Fonti: Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

REFERENDUM ABROGATIVO E ITER PROCEDIMENTO REFERENDARIO

IL REFERENDUM ABROGATIVO

Il Referendum Abrogativo è disciplinato dal **Titolo II della legge 25 maggio 1970, 352** (art. da 27 a 40) e riguarda l'abrogazione totale o parziale di leggi o atti aventi forza di legge (**articolo 75 della Costituzione**). Nel quesito si richiede alle elettrici e agli elettori se vogliono o meno abrogare, in tutto o in parte, una o più disposizioni di legge ordinaria o atto avente forza di legge.



LEGGE 25 maggio 1970, n. 352
*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo*



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=>

IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

La Corte Costituzionale ha ritenuto validi cinque quesiti referendari per i quali nel 2024 abbiamo raccolto 5.000.000 di firme.

1. Il Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri indice con decreti i referendum fissando la data di convocazione delle elettrici e degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno..
2. La votazione si svolgerà nei giorni 8 e 9 giugno 2025

Perché il Referendum sia valido, deve essere raggiunto il quorum di validità e cioè devono partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Perché la norma oggetto del Referendum stesso sia abrogata, deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

I Comuni devono procedere, entro il 45° giorno antecedente la data di votazione, alla pubblicazione all'Albo Pretorio online e all'affissione in altri luoghi pubblici, del manifesto, a firma del Sindaco, con il quale viene dato annuncio alle elettrici e agli elettori della convocazione dei comizi per la Consultazione Referendaria, della data e degli orari della votazione (art.11, 4° comma, testo unico di cui al DPR n.361/1957, e art. 32, commi 1° e 5°, legge n. 69/2009).

I QUESITI REFERENDARI E RELATIVA SPIEGAZIONE

QUESITO 1 | STOP AI LICENZIAMENTI ILLEGITIMI

Il primo quesito riguarda l'abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi: si chiede di abrogare il DLgs numero 23/2015, cioè uno dei decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act, per abolire il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Volete Voi l'abrogazione del dlgs 4 marzo 2015, n.23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?

L'obiettivo del Referendum è quello di cancellare le norme sui licenziamenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziata/o in modo illegittimo nel caso in cui sia stata/o assunta/o dopo il 7 Marzo 2015.

QUESITO 2 | PIU' TUTELE PER LE LAVORATRICI/LAVORATORI DELLE PICCOLE IMPRESE

Il secondo quesito riguarda l'abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: si chiede di abrogare le norme che pongono un tetto massimo all'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori delle piccole imprese.

Volete Voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art.2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di 15 prestatori di lavoro"?

Lo scopo è quello di cancellare il tetto massimo all'indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole aziende, affinché sia il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite.

QUESITO 3 | RIDUZIONE DEL LAVORO PRECARIO

Il terzo quesito riguarda l'abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine: si chiede di porre un limite all'uso dei contratti a termine, abrogando alcune parti dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 81/2015 (anche questo è uno dei decreti attuativi del Jobs Act) e un articolo del Decreto Lavoro varato nel 2023 dal Governo Meloni.

Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19 del Dlgs. 15 giugno 2015, n.81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n.183", comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a", nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti"; e alle parole "b bis)", comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a 12 mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di 12 mesi"; comma 4, limitatamente alle parole "in caso di rinnovo", e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi"; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente"?

Se il Referendum dovesse passare verrebbe cancellata la liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l'utilizzo a causali specifiche e temporanee, *stabilite dalla contrattazione collettiva stipulata dalle OOSS comparativamente più rappresentative.*

QUESITO 4 | PIU' SICUREZZA SUL LAVORO

Il quarto quesito riguarda l'abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante: si chiede di eliminare la norma che, in presenza di appalti o subappalti, esclude la responsabilità solidale dell'impresa committente in caso di infortunio o malattia professionali della lavoratrice o del lavoratore.

Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificata dall'art.16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, 98, nonché dall'articolo 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, limitatamente alle parole "le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?

La volontà dei promotori è quella di superare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell'appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattie professionali della lavoratrice o del lavoratore.

QUESITO SULLA CITTADINANZA | PIU' INTEGRAZIONE CON LA CITTADINANZA ITALIANA

Il quesito sul referendum sulla cittadinanza, denominato “Cittadinanza Italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, propone di ridurre il periodo di residenza legale continuativa necessario per fare domanda per la cittadinanza italiana, da 10 a 5 anni. Una volta ottenuta, questa verrebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni. Il quesito tecnicamente punta a modificare l’articolo 9 dell’attuale legge sulla cittadinanza, la numero 91 del 1992, che si basa sul cosiddetto **jus sanguinis**. Oggi, infatti, acquisisce di diritto la cittadinanza alla nascita solo chi è nato da madre o padre italiano. Lo straniero che nasce in Italia può fare domanda per ottenere la cittadinanza italiana solo se risiede nel nostro paese ininterrottamente per 18 anni e dichiara, entro 1 anno dalla maggiore età, di volerla acquisire.

Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b, limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente all’adozione”; nonché la lettera f, recante la seguente disposizione: “allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica”, della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?

LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA

La propaganda referendaria è soggetta a regolamentazione al fine di dare piena attuazione ai principi del pluralismo e della parità di trattamento tra diversi soggetti politici con opposte indicazioni di voto sul quesito referendario, ovvero fra i favorevoli ed i contrari, al fine di consentire alle elettrici e agli elettori di averne una adeguata conoscenza e piena consapevolezza della scelta che sono chiamati ad effettuare.

L'art. 52 della Legge n. 352/1970, modificato dall'art. 3 comma 1 Legge 22 maggio 1978, n. 199, stabilisce espressamente che alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni contenute nella Legge 4 aprile 1956, n. 212, e nella Legge 24 aprile 1975, n. 130.

- Legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale)
- Legge 24 aprile 1975, n. 130
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica). Nella legge 22 febbraio 2000, n.28, disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, prescrive all'art.4 comma 3:

Dalla data di proclamazione del referendum di cui all'art.1, comma 2 della stessa legge, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità sulla base dei seguenti criteri:

- Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione
- I messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche.
- I messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino ad un massimo di 4 contenitori per ogni giornata di programmazione.
- I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

- Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore
- Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
- Ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

All'art. 4, comma 5, la legge 22 febbraio 2000 n. 28 prevede:

Alle emittenti radiofoniche e televisive locali, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nel termine e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

PROPAGANDA A MEZZO STAMPA E RADIOTELEVISIVA

Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Provvedimento 26 aprile 2022.

Gazzetta Ufficiale del 28/4/2022 n. 98 (viene disciplinata la programmazione RAI durante la campagna referendaria, disciplinata l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari e delle modalità di votazione, i programmi autogestiti e i programmi dell'Accesso). Viene disciplinata la programmazione RAI durante la campagna referendaria, individuati i soggetti legittimati alle trasmissioni, disciplinata l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari e delle modalità di votazione, i programmi autogestiti e i programmi dell'Accesso.

RIMOZIONE PROPAGANDA ABUSIVA (ART. 15, COMMA 3, LEGGE N. 515/1993)

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA REFERENDARIA

Al fine di tutelare l'estetica urbana e soprattutto il patrimonio storico monumentale artistico e archeologico, sono vietate le affissioni e le iscrizioni murali e quelle su sfondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, ultimo comma, legge n. 212/1956).

Dal trentesimo giorno antecedente la votazione è vietato:

- Affiggere o esporre stampati, giornali, murali e manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda referendaria in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico (al di fuori

degli spazi assegnati dal Comune), ad esempio nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sulle finestre o sui balconi, sugli alberi, su palloni o aerostati ancorati al suolo, ecc...;

- Il lancio oggetto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- Ogni forma di propaganda luminosa mobile.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (articolo 7, comma 2, legge n. 130/1975).

Nel giorno in cui si svolgono le votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, legge n. 212/1956, modificato dall'art. 8, legge n. 130/1975).

È vietata anche la propaganda nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Il 18 aprile 2019 (registro n. 96), viene promulgato un provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica che fissa le regole per il corretto uso dei dati e degli elettori, tra gli altri comitati promotori di referendum

- Dati utilizzabili senza consenso
- Dati utilizzabili solo con il previo consenso
- Dati non utilizzabili
- Informativa a cittadini

(Le elettrici e gli elettori devono essere sempre informati sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali). Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l'informativa va data all'atto della raccolta. È necessario sempre il consenso informato per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate e inviare sms e mail. C'è l'obbligo di consenso anche per poter trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social networks e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software; le liste di abbonati ad un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative. È necessario il consenso anche per i dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa o nell'ambito della professione sanitaria, nonché per l'utilizzo di dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (esempio: petizioni, proposte di legge, referendum...) e di quelli di sovventori occasionali. Chi intende utilizzare dati raccolti previa informativa e consenso, è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti o candidati (G.U. 7/5/2019 n. 105).

DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI

Il Comitato per i Referendum sul lavoro 2025 che intende affiggere stampati giornali murali od altri e manifesti di propaganda dei referendum devono presentare alla Giunta Comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34[^] giorno antecedente quello della votazione (art. 52, IV[^] comma, Legge 352/1970).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 212/1956 art. 4; Legge 147/213; Legge 515/1993 art. 15; Legge 130/1975 art. 7; DPR n. 495/1992; DPR 610/1996. Elettori e sezioni

LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI VIAGGIO PER L'ELETTRICE E L'ELETTORE CHE SI RECA AL VOTO

Tutte le agevolazioni di viaggio sono concesse previa esibizione, da parte delle elettrici e degli elettori, del documento elettorale (tessera elettorale o altro equipollente rilasciato dalle autorità preposte per l'esercizio del voto) e di un documento di riconoscimento valido. In occasione del viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale al personale della compagnia di trasporto con la quale si è viaggiato, regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto, o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesta l'avvenuta votazione.

Il Ministero dell'Interno ha stipulato apposite convenzioni con ITA Airways, Trenitalia SPA, Trenord SRL e Italo - nuovo trasporto viaggiatori SPA) per l'applicazione delle agevolazioni di viaggio (di seguito descritte) (art. 116, testo unico di cui al DPR n.361/1957, e art. 2, legge 241/1969, quest'ultimo modificato dall'art.1. comma 2, DL n.37/2011, convertito senza modificazioni dalla legge n.78/2011).

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni tariffarie di viaggio è opportuno consultare i siti internet delle rispettive società di trasporto, poiché possono subire delle variazioni all'ultimo momento.

TRASPORTO AEREO

La società "ITA Airways" applica all'elettore/trice che si reca al voto nel comune di iscrizione elettorale una riduzione pari al 40% della tariffa, fino ad un massimo di 40€, IVA 10% inclusa, sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno dei propri voli nazionali (tratte domestiche).

I biglietti di viaggio a prezzo agevolato sono validi, per il viaggio di andata, dal settimo giorno antecedente la data di votazione e per il viaggio di ritorno, fino al settimo giorno successivo. Per usufruire dell'agevolazione tariffaria, l'elettore/trice deve esibire al check-in e/o all'imbarco, oltre al biglietto di viaggio, la tessera elettorale. Qualora l'elettore/trice sia sprovvisto della tessera elettorale, solo per il viaggio di andata (e comunque solo per le elettrici e gli elettori residenti in Italia), il biglietto può essere utilizzato previa sottoscrizione da parte dell'elettore/trice di una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.48 del Testo Unico di cui al DPR n.445/2000) da presentare al personale di scalo.

Al ritorno, l'elettore/trice deve esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto e recante la data di votazione.

I biglietti di viaggio di andata e ritorno per le elettrici e gli elettori residenti in Italia e per quelli residenti all'estero, che si recano al voto presso il Comune di iscrizione elettorale, devono essere intestati agli aventi diritto al voto.

TRENITALIA SPA

Per i viaggi degli elettori è previsto il rilascio di biglietti di andata e ritorno con la riduzione del:

- 60% sulle tariffe regionali (tariffa 39) e regionali con applicazione sovraregionale (tariffa 39/AS);
- 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (alta velocità Frecciarossa e Frecciargento, Freccia bianca, intercity, intercity notte) e per il servizio cuccette;

LE riduzioni sono applicabili per la seconda classe e per il livello di servizio standard. L'agevolazione non è valida in prima classe, nei livelli di esercizio Executive, Business e Premium, nei servizi vagoni letto, nelle vetture Excelsior, nei salottini, nonché su tutti i servizi accessori e non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni.

Per le elettrici e gli elettori residenti in Italia, il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto andata e ritorno è effettuato dalle biglietterie, self-service e dalle agenzie di viaggio Trenitalia, dietro esibizione da parte del viaggiatore del documento elettorale e del documento di riconoscimento, sui quali deve essere apposto il nominativo dell'elettore/trice destinatario dell'agevolazione.

Le elettrici e gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti del documento elettorale, devono produrre una dichiarazione sostitutiva.

Per le elettrici e gli elettori residenti all'estero, l'emissione dei biglietti deve avvenire previa esibizione oltre che del documento elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari Italiane attestanti che il connazionale si reca in Italia per votare e riportante l'agevolazione di viaggio spettante.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto può avvenire anche accedendo ai canali digitali di Trenitalia. Gli elettori devono esibire nei viaggi di andata e ritorno, idoneo documento di riconoscimento, ai fini del necessario riscontro del nominativo apposto sui titoli di viaggio.

ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA

Le condizioni di viaggio di Italo all'01/01/25 attraverso nuova sottoscrizione di Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture.

Riduzione pari al 60% sul prezzo dei biglietti: Ambiente: SMART, Prima. Solo biglietti andata e ritorno. Solo biglietti con un pax (passeggero).

I biglietti a tariffa agevolata devono essere nominativi e sono validi per il viaggio di andata dal decimo giorno antecedente la data di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della votazione (questo escluso).

Le elettrici e gli elettori per usufruire dell'agevolazione devono esibire al personale di Italo addetto al controllo al bordo treno:

- Nel viaggio di andata, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località della propria sede elettorale di iscrizione, al fine di esercitare il diritto di voto;
- Nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

TRENORD SRL

Per i viaggi delle elettrici e degli elettori residenti nel territorio nazionale, che si recano nella propria località sede elettorale di iscrizione per esercitare il diritto di voto, è previsto il rilascio dei biglietti nominativi di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali n.39, applicabili per la seconda classe.

I biglietti emessi in favore delle elettrici e degli elettori residenti sia in Italia che all'estero, hanno un periodo di utilizzazione di 20 giorni. Tale periodo decorre per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno si estende fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (questo escluso).

Le elettrici e gli elettori, per poter usufruire dell'agevolazione, devono esibire al personale di Trenord addetto al controllo, sia presso la biglietteria di stazione sia a bordo treno, la tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

Le elettrici e gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti del documento elettorale, devono produrre una dichiarazione sostitutiva.

TRASPORTO MARITTIMO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato disposizione alle società Compagnia Italiana di Navigazione SPA, alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A., alla GNV SPA, alla Grimaldi Euromed SPA e alla NLG-Navigazione Libera del Golfo di applicare, alle elettrici e agli elettori che si recheranno a votare nel Comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola (tariffa ordinaria); Nel caso di elettrici ed elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa.

- Compagnia di Navigazione S.p.A (Tirrenia), che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti. Di seguito il sito web di riferimento: <https://www.tirrenia.it>
- Società di Navigazione Siciliana S.c.p.A. che assicura il servizio pubblico di linea tra la Sicilia e le sue isole minori. <https://carontetourist.it/it>

LE AUTOSTRADE

È prevista la gratuità (esenzione) del pedaggio autostradale su tutta la rete nazionale delle Società Concessionarie Associate per le sole elettrici ed elettori italiani residenti all'estero, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale, che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo aperto (cioè che prevede la suddivisione delle autostrade in tratte, ciascuna delle quali è controllata in un solo punto; di conseguenza, non è più necessario munire l'utente di biglietto di viaggio perché il pedaggio dovuto presso ogni stazione è indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo ma varia solo in funzione della sua classe tariffaria. La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno di inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22 del quinto giorno successivo alla consultazione delle operazioni stesse. L'elettrice e l'elettore per poter usufruire dell'agevolazione dovrà esibire, per i viaggi di andata la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno la tessera elettorale opportunamente vidimata dal Presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.

INFORMAZIONI

SU ELETTORI/TRICI E SEZIONI

La direzione centrale dei Servizi elettorali cura con l'ausilio delle Prefetture-Utg gli adempimenti preparatori e organizzativi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legislazione statale.

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, alla chiusura delle **revisioni semestrali delle liste elettorali** (30 giugno e 31 dicembre), raccoglie dai comuni i dati statistici relativi al numero degli iscritti nelle liste e il numero delle sezioni e dei fabbricati che le ospitano, il numero degli iscritti che compiono il diciottesimo anno di età nel semestre successivo a quello interessato ed il numero degli elettori italiani residenti all'estero.

Tali dati vengono elaborati per fini statistici, soprattutto in occasione delle consultazioni elettorali e sono raccolti in pubblicazioni.

La Direzione Centrale provvede inoltre ad acquisire, sempre per comune, i dati statistici relativi alle variazioni apportate alle liste elettorali con le revisioni dinamiche; tali variazioni consistono in cancellazioni ed iscrizioni di iscritti e vengono apportate ogni sei mesi, al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno.

ALCUNI DATI: NUMERO ELETTRICI ED ELETTORI DEL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO (ESEMPI)

Queste informazioni si riferiscono alla rilevazione al giugno 2024 per le Elezioni Europee. Fonte: Ministero dell'Interno

ELETTRICI ED ELETTORI E SEZIONI ELETTORALI

Di seguito il numero di cittadini italiani con diritto di voto, il totale dei Comuni e dei Seggi Elettorali:

Totale elettrici ed elettori Italia + Estero	
	51.198.828
Totale Comuni	7.896
Seggi elettorali	61.559

Di seguito la lista delle sezioni elettorali e delle elettrici e degli elettori divisi per Regione:

Regione	Numero dei comuni	Sezioni elettorali	Elettrici ed elettori
01 - PIEMONTE	1180	4.795	3.540.937
02 - VALLE D'AOSTA	74	150	101.729
03 - LOMBARDIA	1502	9.253	7.938.042
04 - TRENTINO-ALTO ADIGE	282	1019	886.651
05 - VENETO	560	4739	4.108.372
06 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	215	1.358	1.048.166
07 - LIGURIA	234	1.785	1.305.118
08 - EMILIA-ROMAGNA	330	4.529	3.499.924
09 - TOSCANA	273	3.926	2.946.839
10 - UMBRIA	92	1.000	683.547
11 - MARCHE	225	1.572	1.281.283
12 - LAZIO	378	5.314	4.701.281
13 - ABRUZZO	305	1.633	1.152.301
14 - MOLISE	136	393	305.009
15 - CAMPANIA	550	5.828	4.813.590
16 - PUGLIA	257	4.029	3.351.072
17 - BASILICATA	131	682	534.664
18 - CALABRIA	404	2.406	1.750.955
19 - SICILIA	391	5.304	4.210.910
20 - SARDEGNA	377	1.844	1.367.549
TOTALE	7.896	61.559	49.527.939

NOTA OPERATIVA

In merito alle informazioni su elettrici ed elettori e sezioni nasce la necessità di avere questi dati più aggiornati. Suggeriamo, a vari livelli, di richiederli a chi di competenza.

Il **Comitato per i Referendum sul lavoro 2025** richiederà alla Dir. centrale dei servizi elettorali, presso il Ministero degli Interni, la rilevazione del corpo elettorale di tutto il **territorio nazionale** e la relativa distribuzione in sezioni elettorali, a seguito della revisione semestrale delle liste elettorali. Il numero dei **cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero è aggiornato** alla data 31 dicembre 2024.

A livello territoriale sarà il **delegato regionale o territoriale** a richiedere alle Prefetture o al comune la rilevazione del corpo elettorale del singolo comune (**maschi/femmine, quanti maggiorenni alla data del voto, residenti estero**), la relativa distribuzione in sezioni elettorali (seggi) e loro indirizzi/ubicazione (queste informazioni ci serviranno per organizzarci con il numero di rappresentanti di lista da coinvolgere e per riportare nella lettera di nomina degli stessi il numero di sezione e per le realtà più grandi comunicare anche l'indirizzo).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 27 dicembre 2011, n.459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

D.P.R. 2 aprile 2003, n.104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 20101, n.459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

ELETTRICI ED ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI NELL'AIRE (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)

Di seguito viene riportata la lista dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della Circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2024 (G.U. serie generale n. 25-31/01/2025)

EUROPA (INCLUSA FEDERAZIONE RUSSA ETURCHIA)	3.452.108
AMERICA MERIDIONALE	2.073.614
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	558.467
AFRICA, ASIA, OCEANIA, ANTARTIDE	328.563
TOTALI	6.412.752

Seggi estero (ultima consultazione elettorale) sono 1246 e lo scrutinio avviene a ROMA.

ELETTORI/TRICI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE VOTERANNO ALL'ESTERO

Le elettrici e gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE riceveranno come da prassi (entro diciottesimo giorno alla votazione) il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. Qualora l'elettrice e l'elettore non lo ricevesse potrà fare richiesta di duplicato all'Ufficio consolare di riferimento (entro quattordicesimo giorno antecedente la votazione).

Il plico contiene il certificato elettorale, le schede per votare i 5 Referendum e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. (comma 3, art. 12 legge 104/1992)

Il cittadino avrà l'onere di mantenere aggiornato l'Ufficio Consolare competente circa il proprio indirizzo di residenza.

RESIDENTI ALL'ESTERO CHE SCELGONO DI VOTARE IN ITALIA

L'elettrice e l'elettore che, pur essendo iscritto nell'AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire all'Ufficio Consolare competente per residenza (Ambasciata o Consolato) un'apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettrice e l'elettore intende esercitare l'opzione.

La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettrice e l'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all'Ufficio Consolare, anche tramite persona diversa dall'interessato, entro la data che sarà indicata da successiva circolare Ministero dell'Interno, con possibilità di revoca entro lo stesso termine.

Tempi: entro decimo giorno successivo all'indizione della votazione.

ELETTORI/TRICI CHE SI TROVANO TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Le elettrici e gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio, cure mediche o in servizio, ai sensi dei commi 5 o 6 dell'art. 4-bis L. n. 459/01, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani, ricevendo la scheda al loro indirizzo all'estero.

Per partecipare al voto all'estero, tali elettori, dovranno far pervenire al COMUNE d'iscrizione nelle liste elettorali un'apposita opzione.


Il Ministero dell'Interno con una circolare determinerà modalità e tempi per fare questa opzione, di norma entro 35° giorno antecedente la votazione.

L'opzione è valida solo per il voto a cui si riferisce (chi ha fatto questa opzione per il Referendum del giugno 2022, se ancora all'estero per i motivi di cui sopra dovrà presentare nuova domanda al proprio Comune). La richiesta va inoltrata non oltre il 6 maggio 2025.

L'opzione può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall'interessato.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettrice e dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).



I plichi contenenti le buste con le schede votate, in arrivo agli scali aeroportuali di Roma, sono presi in carico e custoditi dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero [articolo 18, comma 4, d.P.R. 2/4/2003, n. 104].

I responsabili degli uffici consolari inviano in Italia all'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero, le buste contenenti le schede votate, comunque pervenute, non oltre le ore 16:00 (ora locale) del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, unitamente agli elenchi delle elettrici e degli elettori ammessi al voto per corrispondenza, con una spedizione unica per via aerea.

Relativamente ai Referendum, le operazioni di scrutinio del voto espresso dai cittadini italiani all'estero, si svolgeranno presso la struttura della nuova fiera di Roma, dove verranno ubicati 1246 seggi, istituiti dall'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero. Le operazioni preliminari allo scrutinio cominceranno il lunedì del voto in Italia alle ore 10:00 e riguarderanno, in sintesi, l'apertura delle buste, la spunta dei votanti e l'inserimento delle buste chiuse contenenti le schede votate nelle urne. Lo scrutinio inizierà, come *in* Italia, dalle ore 15:00 del lunedì e proseguiranno fino al termine delle relative operazioni. Il seggio è composto da un Presidente, un Segretario, 4 Scrutatori.

ELETTORI/TRICI CHE SI TROVANO IN PARTICOLARI CONDIZIONI (GRAVI INFERMITÀ, RICOVERATI LUOGHI CURA E DETENUTI)

Le elettrici e gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravi infermità che li rendono intrasportabili devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio.

La domanda va redatta in carta libera e con allegati, idonea certificazione sanitaria, copia tessera elettorale e copia documento d'identità. Tempi: tra il 40° ed entro il 20° giorno antecedente quello della votazione.

Le elettrici e gli elettori che sono ricoverati nei luoghi di cura e quelli detenuti, devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione, entro il termine del 3° giorno antecedente alla votazione.

RAPPRESENTANTI

REFERENDUM PER IL SÌ

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER IL SÌ AL REFERENDUM

Il Comitato per i Referendum sul lavoro 2025 può designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Alle designazioni provvede una persona delegata dal Comitato per i Referendum sul lavoro 2025 o dal partito o gruppo politico. Tale persona deve essere munita di mandato autentificato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei rappresentanti del Comitato per i Referendum sul lavoro 2025 o, per i partiti e gruppi politici, dal Presidente o Segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare.

Alle designazioni, ovviamente, il Comitato e i Presidenti o Segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti possono provvedere anche direttamente.

Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e più specificamente: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

L'indicazione del Comitato per i Referendum sul lavoro 2025 o dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento assume rilievo - secondo il disposto dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - anche ai fini della designazione dei **rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio degli Uffici di sezione e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum** nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la **circoscrizione Estero** (Corte d'appello di Roma) e **presso i seggi ivi istituiti** per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari; le designazioni possono tuttavia riferirsi anche a seggi elettorali ubicati in comuni (o altre più vaste circoscrizioni territoriali) al di fuori del territorio di competenza del pubblico ufficiale.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni Presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti designati per il proprio seggio.

(Cfr. art. 19, secondo e terzo comma, legge n. 352/1970; art. 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957)

MODALITÀ PRESENTAZIONE

Tali **designazioni possono essere presentate entro il venerdì che precede la consultazione** alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai Presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche **direttamente ai singoli Presidenti di seggio** il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al Presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio:

- l'elenco delle persone già delegate con mandato che non hanno ancora designato rappresentanti;
- l'elenco dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti.

I Presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

1. il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve godere del diritto di elettorato attivo, cioè deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano: tale requisito può essere accertato dalla **tessera elettorale** in possesso del designato
2. **l'atto di designazione** dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante (Presidente/Segretario del partito/gruppo politico o promotore del referendum o persona delegata con mandato) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 (vedi sopra)
3. l'atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una **fotocopia**, anche non autenticata, del **mandato conferito a tale persona dal Comitato per i Referendum sul lavoro 2025** o dal Presidente/Segretario del partito/gruppo politico.

FACOLTÀ DEI RAPPRESENTANTI

1. hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità
2. **possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante**, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale
3. possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni
4. possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

(Cfr. artt. 26, primo comma, 48, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del Comitato per i Referendum sul lavoro 2025 o del partito o gruppo politico o la denominazione. I rappresentanti, al pari dei componenti dei seggi, sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in G. U. n. 71 del 26 marzo 2014)

I Presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 53, primo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. art. 64, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti dei promotori o dei partiti, al pari dei componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. art. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

Il Presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti del Comitato per i Referendum sul lavoro 2025 o dei partiti che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(Cfr. art. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957)

Fonte: cir. 46/2016 Min. degli Interni che riguardano funzioni, ruolo dei rappresentanti di lista.

Si consiglia di trovare, oltre a un numero congruo di rappresentanti per il SI al Referendum sulla base dei seggi del Comune, un numero di persone disponibili a ricoprire altre funzioni: Segretari e scrutatori. Come è noto, da un po' di anni esiste l'albo dei Presidenti e degli scrutatori. Potremmo trovarci nella situazione in cui alcuni nostri compagni, con nomina di Presidente di Seggio, potrebbero chiedere a noi, persone disponibili, di ricoprire tali ruoli. In caso di mancata presentazione di uno scrutatore, è il Presidente ad individuare il suo sostituto e quindi ad aggiungerlo nella lista degli elettori/elettrici.

DOMANDE PIÙ FREQUENTI

REFERENDUM PER IL SI

1 LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA DEL COMITATO PER I REFERENDUM SUL LAVORO 2025 DI LISTA PREVEDE UNA DELEGA AUTENTICATA DA UN NOTAIO? È COSÌ?

- il Comitato per i Referendum sul lavoro 2025, tramite atto notarile, incarica un suo delegato territoriale/regionale a svolgere alcune funzioni, tra cui la nomina dei rappresentanti.
- il delegato territoriale/regionale designerà con un atto di nomina (detto anche mandato), prodotto in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.14, comma 1, della legge 53/1990, tra i quali c'è il notaio ma non è l'unico soggetto. per completezza riportiamo il testo normativo completo.

“Articolo 14 della l. 21 marzo 1990, n. 53 (misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall'articolo 16-bis del dl 16 luglio 2020, n. 76 . art. 14 1. sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle Procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'Albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della Conferenza metropolitana, i presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei Consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (1). 2. l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (2). 3. le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 16-bis, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120. (2) ora art. 21, comma 2, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445”.

2 A CHI VA CONSEGNATA LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMITATO PER I REFERENDUM SUL LAVORO 2025?

- Entro il venerdì che precede il voto alla segreteria del Comune che la trasmetterà ai presidenti
- Direttamente ai presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio alle ore 16.00 (insediamento del seggio), oppure la domenica mattina purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (prima delle ore 7.00).

N.B. Consigliamo la prima procedura, questo faciliterà i nostri rappresentanti del Comitato per i Referendum sul lavoro 2025, in quanto i Presidenti di seggio troveranno tra le carte, che il Sindaco consegnerà loro, l'elenco dei rappresentanti di quel seggio. I nostri rappresentanti dovranno, a quel punto, presentarsi (sabato pomeriggio) con la documentazione richiesta (designazione, documento riconoscimento e tessera elettorale). Questa modalità crediamo possa determinare minori difficoltà, ma tutto è da valutare a livello locale.

Presentandosi direttamente al Presidente di seggio, oltre a quanto descritto sopra, il rappresentante, poiché la sua designazione è sottoscritta da persona delegata, dovrà presentare una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal Comitato per i Referendum sul lavoro 2025.

3 PER I GAZEBO ELETTORALI QUALI REGOLE?

Richiedere autorizzazione al Sindaco del Comune. allestimento consentito anche con l'uso di bandiere per identificare la titolarità del gazebo stesso. Vedere tariffe e regolamenti comunali. In allegato 2 esempio di richiesta, ma verificare se esiste modulistica comunale.

4 IN ATTESA DELLA CONVOCAZIONE DEL VOTO L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI È LIBERA? IL VINCOLO AD UTILIZZARE I SOLI SPAZI ELETTORALI QUANDO SCATTA, AL 45° O AL 30° GIORNO PRIMA DEL VOTO?

Sì è libera, nel senso che le affissioni possono essere effettuate negli spazi destinati alle affissioni pubblicitarie e con le medesime regole di queste ultime (vedere regolamenti comunali). L'utilizzo degli spazi elettorali parte dal 30° giorno antecedente la consultazione.

5 DOVE E COME SI RINNOVA LA TESSERA ELETTORALE CHE HA ESAURITO GLI SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO O CHE È STATA SMARRITA?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del Comune di residenza. È opportuno che le elettrici e gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale, si rechino per tempo in tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti e in quelli della votazione. L'ufficio elettorale dovrà comunque restare aperto dalle 09 alle 18 nei due giorni antecedenti la data delle votazioni e, per tutta la durata delle operazioni di voto.

Nel caso di smarrimento o di furto della tessera elettorale, si può fare richiesta al Comune di residenza ma deve essere corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

6 È POSSIBILE VOTARE IN UNA SEZIONE ELETTORALE DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA DIVERSA DA QUELLA NELLA QUALE SI È ISCRITTI COME ELETTORICI/ELETTORI?

Il diritto di voto deve essere esercitato, di norma, nella sezione elettorale del Comune di residenza nella quale si è iscritti come elettrici/elettori. Tuttavia, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio e i rappresentanti del sì al Referendum, previa esibizione della tessera elettorale, votino nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, Anche se siano iscritti come elettrici/elettori in altre sezioni della stessa circoscrizione elettorale. gli ufficiali e agenti della Forza pubblica, in servizio di ordine pubblico, previa esibizione della tessera elettorale, possono votare nella sezione elettorale ove esercitano il loro ufficio, anche se risultano iscritti come elettrici/elettori o in altra sezione o in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale.

7 COME AVVIENE LA DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI?

Per svolgere le funzioni di scrutatore, è prevista l'iscrizione ad un apposito Albo tenuto presso ogni Comune. In particolare, l'iscrizione all'Albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell'elettore/trice attivo e, infine, all'avere assolto agli obblighi scolastici (art.1 della legge 95/1989). La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'articolo della legge n.95/1989.

8 COME AVVIENE LA NOMINA DI PRESIDENTE DI SEGGIO?

È necessario essere iscritti nell'apposito albo delle persone idonee, tenuto presso le rispettive Coorti di appello ai sensi dell'art.1 della legge 21 marzo 1990, n° 53. tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data stabilita per la votazione, art. 6 legge numero 95/1989, la Commissione elettorale comunale composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'Albo pretorio online, nel Comune e negli altri luoghi pubblici, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, alla nomina degli scrutatori, all'unanimità, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente.

9 DA CHI È NOMINATO IL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE?

Il segretario è scelto direttamente dal Presidente del seggio, prima dell'insediamento del seggio, tra le/gli elettrici/elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui ha sede il seggio. Deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

10 QUANDO VI È L'INSEDIAMENTO DEI SEGGI PER I COMPONENTI?

Il sabato antecedente la domenica prevista per le votazioni, alle ore 16:00.

11 QUANDO SI VOTA?

Si vota domenica 8 giugno 2025 dalle ore 07:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno 2025 dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, comincia lo scrutinio una volta finite le operazioni di voto.

12 IDENTIFICAZIONE DELLE ELETTRICI/ELETTORI

L'elettrice/elettore sprovvisto di documento identificativo idoneo può essere riconosciuto con le seguenti modalità:

- da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l'elettrice o l'elettore e ne attesta l'identità (art.57, 3° comma, tu n°361/1957);
- da un'altra elettrice o elettore del Comune noto al seggio e provvisto di documento di identificazione valido;
- dalla ricevuta della richiesta di rilascio della carta di identità elettronica cie, in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.

13 QUALI SONO I DOCUMENTI DI IDENTITÀ DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL VOTO?

I documenti da presentare al momento del voto sono:

- Carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica amministrazione;
- tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale in congedo d'Italia, purchè munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purchè munita di fotografia.

14 NEL CASO IN CUI L'ELETTRICE/ELETTORE SI RENDA CONTO DI AVER SBAGLIATO, PUÒ SOSTITUIRE LA SCHEDA E RIPETERE LA VOTAZIONE?

Si può richiedere al Presidente del seggio di sostituire la scheda stessa. A tal fine, il Presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

15 SI PUÒ ACCEDERE ALLA CABINA ELETTORALE CON IL TELEFONO CELLULARE?

No, il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

16 I MINORI POSSONO ACCEDERE ALLA CABINA ELETTORALE CON IL PROPRIO GENITORE?

No, l'elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale e non può quindi portare con sé dei minori.

17 CHI DETIENE LEGALMENTE UN'ARMA, PUÒ ACCEDERE AL SEGGIO ELETTORALE?

No, le elettrici e gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti tali ad offendere.

18 DOVE VOTANO I COMPONENTI DEI SEGGI E DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA?

Gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, il Presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti dei Referendum del seggio, votano nel seggio presso il quale esercitano il proprio ufficio, anche se iscritti in altra sezione del proprio Comune o di un altro comune (art. 48, tu di cui al dpr n.361/1957).

19 È POSSIBILE FARE DEGLI ELENCHI DI PERSONE CHE SI SONO PRESENTATE AL VOTO E/O RACCOGLIERE INTENZIONI DI VOTO E DATI RIGUARDANTI IL VOTO ESPRESSO?

Assolutamente no. La normativa sulla privacy vieta di appuntarsi il nominativo di coloro che hanno partecipato al voto, di persone che devono ancora recarsi a votare così come elenchi di qualsiasi genere inerenti alle operazioni di voto. Non è nemmeno consentito chiedere le intenzioni di voto e/o alle elettrici/elettori cosa hanno votato. eventuali rilevazioni statistiche possono essere fatte nel rispetto della normativa in materia agli enti a ciò deputati.

CRONO-PROGRAMMA

	Data/periodo	Chi	Cosa fare
1		Delegato regionale/territoriale Comitato per i Referendum sul lavoro 2025	Richiedere numero elettrici ed elettori, anche residenti estero, e numero seggielettorali e loro ubicazione al comune
2		Delegato Comitato per i Referendum sul lavoro 2025	Predisporre nomine dei rappresentanti referendum
3	Entro venerdì precedente consultazione	Delegato Comitato per i Referendum sul lavoro 2025	Designare rappresentanti referendum (un membro effettivo e un supplente per seggio) alla segreteria del comune
4	Inizio operazioni allestimento seggio. Di norma ore 16 del sabato precedente giorno elezioni	Delegato Comitato per i Referendum sul lavoro 2025 o chi per lui	Consegnare al rappresentante: nomina, segno di riconoscimento, istruzioni e fogli raccolta dati
5	ore 16 del sabato precedente giorno elezioni	Rappresentante per il SI	Presentarsi al seggio elettorale con documentazione
6	Periodo precedente 34° giorno antecedente elezioni	Delegato Comitato per i Referendum sul lavoro 2025	Richiedere a Giunta Comunale/Sindaco assegnazione spazi per affissione di propaganda elettorale (N.B. verificare assegnazione prendendo nota del/I tabellone/I assegnati e controllando successivamente che lo spazio non venga occupato da altri).
7		Delegato Comitato per i Referendum sul lavoro 2025	Richiedere autorizzazione al Comune, se su più comuni al Prefetto, per propaganda elettorale finisca su mezzi mobili
8		Delegato Comitato per i Referendum sul lavoro 2025	Richiedere autorizzazione per occupazione suolo pubblico per propaganda elettorale.

VOTO FUORI SEDE

In occasione dei Referendum 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per l'esercizio del diritto di voto da parte di elettrici ed elettori fuori sede.

Tutti coloro che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni referendarie in un Comune di una Provincia diversa da quella di residenza, potranno esercitare il diritto di voto con modalità specifiche.

MODALITÀ DI VOTO

- Chi è domiciliato nella stessa circoscrizione elettorale di residenza potrà votare direttamente nel Comune in cui si trova;
- Chi risiede in una circoscrizione diversa dovrà recarsi al seggio speciale istituito nel capoluogo della Regione di domicilio.

COME E QUANDO FARE DOMANDA

Le elettrici e gli elettori fuori sede potranno richiedere l'ammissione al voto nel Comune in cui risiedono temporaneamente, presentando domanda entro il 5 maggio 2025 (35 giorni prima del Referendum). Sarà possibile revocare la richiesta fino al 15 maggio. Successivamente, entro 20 giorni dal voto, il Comune di domicilio dovrà ottenere dal Comune di residenza una certificazione che confermi il diritto di elettorato attivo dell'elettore. Quest'ultimo sarà poi registrato nelle liste elettorali del comune in cui voterà.

ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI

Per gestire il voto fuori sede, i Comuni potranno istituire sezioni speciali ogni 800 elettori aggiuntivi. Se il numero è inferiore, i fuori sede saranno distribuiti nelle sezioni ordinarie, con un limite del 10% di aumento rispetto agli iscritti già presenti.

L'obiettivo della norma è garantire un voto accessibile ai fuori sede senza complicare eccessivamente l'organizzazione delle consultazioni.

In ogni caso, se una persona fuori sede, non riuscisse a fare domanda può esercitare il diritto di voto se espleta la funzione di rappresentante di lista per i Referendum, senza vincoli territoriali in qualsiasi seggio nazionale. Tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, hanno facoltà di votare nel seggio presso il quale svolgono il proprio ufficio.

A Roma si dovrà tener conto degli oltre 1200 seggi estero istituiti presso l'ufficio centrale presso la struttura della Nuova Fiera di Roma.

GLOSSARIO

- **AIRE** ■ È l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE nazionale, presso il Ministero dell'Interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi.
- **CABINA ELETTORALE** ■ Spazio all'interno del seggio elettorale, solitamente delimitato su tre lati, in cui l'elettore può compilare in segreto la sua scheda di voto.
- **CAMPAGNA REFERENDARIA** ■ Periodo antecedente la data di svolgimento del referendum durante il quale le forze politiche e/o i promotori del referendum svolgono attività di comunicazione e propaganda politica (vedi PROFAGANDA REFERENDARIA), nel rispetto della normativa vigente, al fine di ottenere il consenso degli elettori.
- **CONSOLATO o UFFICIO CONSOLARE** ■ Sede di rappresentanza di un Paese in un altro Stato con funzioni principalmente amministrative e di tutela dei cittadini italiani.
- **CONVOCAZIONE DEI COMIZI** ■ Atto con il quale il Presidente della Repubblica fissa la data delle consultazioni referendarie con apposito decreto (uno per ogni referendum), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- **CORPO ELETTORALE PER IL REFERENDUM** ■ Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo e cioè il diritto di scegliere, attraverso il voto, la risposta preferita al quesito referendario.
- **ELECTION DAY** ■ Giornata dedicata allo svolgimento contemporaneo (in abbinamento) di più consultazioni elettorali e referendarie.
- **ELENCO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA** ■ Lista dei residenti (o temporaneamente presenti) all'estero che ricevono il plico con la scheda per il voto referendario nella loro abitazione all'estero.
- **ELETTORATO ATTIVO** ■ Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o referendum.
- **ELETTORATO PASSIVO** ■ Diritto costituzionale di potere essere eletto.
- **ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO** ■ Sono considerati dalla legge elettori temporaneamente all'estero aventi diritto di voto per corrispondenza all'estero gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo previsto di almeno tre mesi nel quale ricade la data del referendum, nonché i familiari con loro conviventi.

- **FAVOR VOTI** ■ Principio per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.
- **INDIZIONE** ■ {vedi CONVOCAZIONE DEI COMIZI)
- **LISTA ELETTORALE** ■ Elenchi dei cittadini elettori tenuti ed aggiornati in ogni comune della Repubblica Italiana.
- **LISTA SEZIONALE** (o LISTA DELLA SEZIONE) ■ Lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e consegnata ad ogni seggio elettorale.
- **PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO** ■ Verbale con il quale l'Ufficio centrale per il referendum proclama il risultato ufficiale delle consultazioni referendarie.
- **PROPAGANDA REFERENDARIA** ■ Campagna referendaria (vedi CAMPAGNA REFERENDARIA) con le relative forme di propagande in luoghi pubblici e aperti al pubblico, disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, altro).
- **QUORUM** ■ Numero minimo di elettori votanti, necessario affinché una votazione referendaria abrogativa sia valida.
- **RAPPRESENTANTE DI PARTITO/COMITATO PROMOTORE** ■ Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto e di scrutinio in rappresentanza di un partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento o del comitato promotore del referendum (per ogni seggio ci possono essere al massimo due rappresentanti per ogni partito/gruppo politico o comitato promotore - uno effettivo ed uno supplente - i cui nominativi vengono designati al comune entro il giovedì antecedente la votazione o direttamente all'Ufficio elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione).
- **SCHEDA BIANCA** ■ Scheda di votazione che l'elettore inserisce nell'urna senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno.
- **SCHEDA NULLA** ■ Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere invalida l'intera espressione del voto.
- **SCHEDA REFERENDARIA** ■ Foglio cartaceo su cui l'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella del SI o su quella del NO.
- **UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO** ■ È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello.

- **UFFICIO ELETTORALE COMUNALE** ■ Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale.
- **UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE** ■ Ufficio in cui si effettuano le operazioni di votazione, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario).
- **UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM** ■ È costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compresa il capoluogo della provincia ed è composto da tre magistrati, nominati dal presidente del Tribunale.
- **URNA ELETTORALE** ■ Contenitore provvisoriamente sigillato ed utilizzato durante le elezioni, alla cui sommità si trova una fessura utile per inserire le schede elettorali votate.
- **VOTO** ■ Espressione del suffragio dell'elettore; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto.
- **VOTO ASSISTITO** ■ Espressione del voto da parte dell'elettore accompagnato da un altro elettore di sua fiducia all'interno della cabina del seggio, per infermità fisica che gli impedisce di esercitare autonomamente il voto.
- **VOTO DOMICILIARE** ■ Espressione del voto al proprio domicilio da parte dell'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile.
- **VOTO PER CORRISPONDENZA** ■ Suffragio espresso dall'elettore all'estero su una scheda inviata per posta dal Consolato territorialmente competente e poi rispedita con un'apposita busta al Consolato medesimo, ai fini del successivo scrutinio in Italia.
- **VOTO VALIDO** ■ Voto dell'elettore utile per la proclamazione ufficiale dei risultati dei referendum.
- **SCHEDA VALIDA** ■ Scheda di votazione dalla quale risulta chiaramente l'attribuzione del voto dell'elettore (vedi VOTO VALIDO).
- **SCRUTATORE** ■ Cittadino elettore che, nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio.
- **SCRUTINIO** ■ Insieme delle operazioni al termine della votazione per la determinazione dell'esito delle consultazioni referendarie (conteggio dei favorevoli "SI" e dei contrari "NO*").
- **SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO** ■ Luogo dove si effettua la votazione (coincide con l'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE).
- **SEGGIO SPECIALE** ■ Ufficio incaricato della sola raccolta del voto degli elettori che non possono alzarsi dal letto in ospedale, dei ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199

posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario/sezione ospedaliera di riferimento.

■ **SEGGIO VOLANTE** ■ Ufficio composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al o la funzione di raccogliere il voto dei degenti.

■ **SEZIONE OSPEDALIERA** ■ Ufficio elettorale di sezione presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario; in questi referendum vengono istituite sezioni ospedaliere nelle strutture con reparti Covid-19 aventi almeno 100 posti letto.

■ **SPOGLIO** ■ (vedi SCRUTINIO)

■ **SUFFRAGIO UNIVERSALE** ■ Diritto di voto concesso a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni).

■ **TESSERA ELETTORALE** ■ Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza.

■ **UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM** ■ L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione che procede al controllo della legittimità delle richieste di referendum e, successivamente, alla proclamazione dei risultati ufficiali.



NUMERI E INDIRIZZI UTILI

SITI DI RIFERIMENTO

www.referendum2025.it

www.cgil.it/referendum.it

www.collettiva.it/special/referendum-2025

CONTATTI

organizzazione@cgil.it

CGIL | Corso d'Italia 25 | 00198 Roma | 06-8476292

RIFERIMENTI COMITATO

Sede legale Via Donizetti 7/b, 00100 Roma

il voto
è la
nostra
rivolta

Referendum
8 e 9 giugno 2025

SI VOTA

SI'

LAVORO | SICUREZZA | DIGNITÀ | CITTADINANZA | DEMOCRAZIA

*Il referendum è
l'occasione per
tornare a decidere*